Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 347

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 21 dicembre 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 347 DEL 21 DICEMBRE 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 88: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976-1991. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUARTA estrazione eseguita il 10 novembre 1979; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(9045)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 89: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1980 (dalla serie 1ª/1980 alla serie 20ª/1980), emessi in base alla legge 24 dicembre 1969, n. 986 e al decreto ministeriale 1° dicembre 1970. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella NONA ed ultima estrazione eseguita il 20 novembre 1979; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª estrazione.

(9326)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 20 dicembre 1979 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Interpretazione autentica articolo 1 legge 27 maggio 1959, n. 324, modifica articolo 2 ed estensione dei benefici di esenzione fiscale all'indennità di contingenza », di cui depositano il testo.

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Nocera Inferiore (Salerno) presso il sig. Di Lorenzo Mario, piazza Trieste e Trento.

(11239)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1979.

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1945, n. 392;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;

Vista la legge 22 dicembre 1959, n. 1101;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1977, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 339, con il quale sono stati nominati i componenti del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per il triennio dall'11 agosto 1977 al 10 agosto 1980;

Ritenuto di doversi provvedere alla sostituzione in seno al predetto consiglio, del presidente del Consiglio di Stato f.f. prof. dott. Luigi Aru, collocato a riposo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Francesco Piroso, presidente di sezione del Consiglio di Stato, è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, membro del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, in sostituzione del prof. dott. Luigi Aru, il quale è cessato dalla carica di membro del predetto consiglio.

Il dott. Francesco Piroso resta in carica sino alla scadenza dei poteri del consiglio di amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1977, citato nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1979

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1979
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 258

(10418)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattordici Geri, in Savona, ora Metalmetron S.p.a.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Quattordici Geri, con sede in Savona, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 31 maggio 1977, 9 settembre 1977, 10 marzo 1978, 13 settembre 1978 e 16 febbraio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattordici Geri, con sede in Savona, ora Metalmetron S.p.a., è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(11089)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria 5 fiale × 3 cc della specialità medicinale denominata « Cilan » della ditta Cifas S.r.l. - Centro italiano fitoterapico affini specializzati, in Milano. (Decreto di sospensione n. 21/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 29 dicembre 1958, con il quale venne registrata al n. 14608/A la categoria 5 fiale × 3 cc della specialità medicinale denominata « Cilan », a nome della ditta Cifas S.r.l. - Centro italiano fitoterapico affini specializzati, con sede in Milano, via Venini, 47, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta La Farmochimica italiana, sita in Milano, via N. D'Apulia, 8;

Considerato che studi condotti in altri Paesi hanno dimostrato ripetutamente sugli animali un effetto cancerogeno dell'uretano etilico, sostanza contenuta nella suddetta specialità medicinale;

Considerato che la somministrazione di tale sostanza può presentare allo stato attuale delle conoscenze un pericolo potenziale per l'uomo;

Visto il parere espresso al riguardo dalla commissione per lo studio degli effetti mutageni, cancerogeni e teratogeni dei composti chimici;

Ritenuto, pertanto, che, sulla base dei dati emersi e in attesa di sentire il parere del Consiglio superiore di sanità, si debba intanto sospendere la produzione e il commercio della specialità medicinale di cui trattasi;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' sospesa, in attesa del parere del Consiglio superiore di sanità e fino all'eventuale emanazione del provvedimento di revoca o di modifica di composizione, la registrazione della categoria 5 fiale × 3 cc della specialità medicinale denominata « Cilan » re-

gistrata al n. 14608/A, in data 29 dicembre 1958, a nome della ditta Cifas S.r.l. - Centro italiano fitoterapico affini specializzati, con sede in Milano, via Venini, 47.

La specialità medicinale della quale è sospesa la registrazione non deve essere prodotta e deve essere ritirata dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10747)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Rettifica al decreto ministeriale 20 giugno 1979 relativo al riconoscimento di quattro selezioni clonali di varietà di viti per uve da vino.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, relativo allo accertamento delle selezioni clonali delle varietà di viti;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1979, con il quale è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle seguenti selezioni clonali di vitigni per uve da vino:

1) Barbera N. - clone Pc - Ba - 9
2) Barbera N. - clone Pc - Ba - 26
3) Bonarda Piemontese N. - clone Pc - Bo - 1
4) Bonarda Piemontese N. - clone Pc - Bo - 16

Vista l'istanza dell'istituto di coltivazioni arboree dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Piacenza con la quale chiede la rettifica all'art. 1 del decreto ministeriale 20 giugno 1979 consistente nella sostituzione del vitigno « Bonarda Piemontese N » con il vitigno « Croatina N » nei punti 3) e 4) in quanto erroneamente era stato segnalato il vitigno « Bonarda Piemontese N » al posto del vitigno « Croatina N »;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 20 giugno 1979 viene così sostituito:

E' riconosciuta l'idoneità alla coltura delle seguenti selezioni clonali di vitigni per uve da vino, effettuate dall'istituto di coltivazioni arboree dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Piacenza:

1) Barbera N - clone Pc - Ba - 9
2) Barbera N - clone Pc - Ba - 26
3) Croatina N - clone Pc - Bo - 1
4) Croatina N - clone Pc - Bo - 16

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(10302)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 26 agosto 1978, concernente il prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 484, sulla disciplina dell'informazione scientifica e della pubblicità dei farmaci ed istituzione della partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 26 agosto 1978;

Visti gli articoli 6, 29, 30 e 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1978;

Vista la circolare n. 115 del 30 dicembre 1975, con la quale sono stati stabiliti i criteri da seguire perchè possa attribuirsi alle specialità medicinali la qualifica di prodotto da banco;

Visto il proprio decreto 26 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 26 agosto 1978, con il quale è stata approvata la revisione del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979, ha espresso parere favorevole al riconoscimento di alcune specialità come prodotti da banco;

Ritenuto che la presenza nel prontuario terapeutico delle suindicate specialità è incompatibile con la qualificazione di prodotto da banco, giusta le disposizioni dell'art. 30 della succitata legge 28 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla esclusione delle specialità medicinali in parola dal prontuario terapeutico;

Decreta:

Sono escluse dal prontuario terapeutico, a decorrere dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, le seguenti specialità medicinali:

Cebion - Bracco
5 fiale 2 cc mg 100
Forte
6 fiale 5 cc mg 500
Fortissimum
6 fiale 5 cc g 1

Cepacol - I.S.I.
colluttorio 100 cc

Merluzzina - (Scherer) Milanfarma
(UP) 25 perle
Visustrin - Italseber ISF
(AF) Collirio 5 ml.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10447)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1979.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del codice della navigazione relativamente alla pista sussidiaria di volo dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1966 (che rettifica il decreto ministeriale n. 450 del 20 novembre 1964) concernente la determinazione delle caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Orio al Serio;

Considerato che occorre stabilire ai sensi dell'articolo 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio della pista sussidiaria di volo 11 R/29 L dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, nonché il livello medio di tale aeroporto e la quota media dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio del citato aeroporto;

Considerato che occorre indicare altresì se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Articolo unico

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente alla pista sussidiaria di volo, 11 R/29 L, dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio come segue:

direzione di atterraggio: 104° - 284° (orientamento geografico);

lunghezza di atterraggio: 1740 ml;

livello medio dell'aeroporto: 238 s.l.m.;

quota media dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

tratto corrispondente alla testata 11/R: m 236 s.l.m.;

tratto corrispondente alla testata 29/L: m 235 s.l.m.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1979

Il Ministro: PRETI

(10782)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1979.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, in Castrovillari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Inteca, in Castrovillari (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 1° settembre 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 22 giugno 1979 e 2 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca, in Castrovillari (Cosenza), è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11093)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1979.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria, in Castrovillari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Andreae Calabria, in Castrovillari (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978, 1° settembre 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 22 giugno

agosto 1979 di concessione del trattamento ario di integrazione salariale in favore dei lavo- lla società sopra indicata sospesi o lavoranti ridotto dal 29 agosto 1977 al 16 settembre 1979;

ta la necessità di prolungare il trattamento di asi;

le organizzazioni sindacali interessate;

il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Calabria;

Decreta:

responsione del trattamento straordinario di one salariale, disposta in favore dei lavoratori ti dalla S.p.a. Andreae Calabria, in Castrovil- enza), è prolungata al 16 dicembre 1979.

licano ai lavoratori sopra indicati le agevola- cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), ge 12 agosto 1977, n. 675.

ito nazionale della previdenza sociale è auto- provvedere al pagamento diretto dell'integra- ariale ai lavoratori interessati.

sente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta* della Repubblica italiana.

a, addì 27 novembre 1979

Il Ministro: Scotti

) MINISTERIALE 27 novembre 1979.

a ventisette mesi del trattamento straordinario zione salariale in favore dei lavoratori dipendenti a. Akernar, in liquidazione, stabilimento di Rho.

IL MINISTRO
AVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente menti per il coordinamento della politica indu- ı ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo re;

a delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con è stata accertata la sussistenza della crisi della S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabili- i Rho (Milano);

decreti ministeriali 24 novembre 1977, 22 dicem- 24 aprile 1978, 9 agosto 1978, 22 novembre 1978, aio 1979, 24 aprile 1979 e 2 agosto 1979 di con- del trattamento straordinario di integrazione in favore dei lavoratori della società sopra sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° lu- al 16 settembre 1979;

ta la necessità di prolungare il trattamento di asi;

le organizzazioni sindacali interessate;

il parere dell'ufficio regionale del lavoro di

Decreta:

responsione del trattamento straordinario di one salariale, disposta in favore dei lavoratori iti dalla S.p.a. Akernar, in liquidazione, stabili- Rho (Milano), è prolungata al 16 dicembre 1979.

licano ai lavoratori sopra indicati le agevola- cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), ge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1979

Il Ministro: Scotti

(11092)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1979.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 17 luglio 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979 e 1° agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno, è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1979

Il Ministro: Scotti

(11091)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nick napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, in Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nick napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, di Casoria (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 14 novembre 1978, 26 gennaio 1979, 27 marzo 1979, 31 maggio 1979 e 25 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 febbraio 1978 al 18 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nick napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, di Casoria (Napoli), è prolungata al 17 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11121)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Trapani Rosa, in Cologno Monzese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Trapani Rosa di Cologno Monzese (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Trapani Rosa di Cologno Monzese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1979 al 1° settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11109)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1979.

Proroga dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 marzo 1979 avente per oggetto: « Indicazioni che debbono essere riportate sulle confezioni di preparazioni medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope ».

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1979, avente per oggetto: « Indicazioni che debbono essere riportate sulle confezioni delle preparazioni medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope »;

Tenuto conto che da data anteriore all'emanazione del succitato decreto consistenti quantitativi di preparazioni medicinali soggette alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono presenti nel circuito di distribuzione e che risulta particolarmente difficoltoso apportare alle stesse le modifiche conseguenti al decreto di cui sopra;

Visto il parere favorevole del comitato tecnico interministeriale, di cui all'art. 8 della legge n. 685/75, alla proposta di rinvio dell'entrata in vigore del decreto ministeriale suddetto « purché limitata alle confezioni esistenti a livello della distribuzione »;

Decreta:

Art. 1.

L'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 marzo 1979 avente per oggetto: « Indicazioni che debbono essere riportate sulle confezioni di preparazioni medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope » è prorogata di mesi tre a partire dalla data del 21 ottobre 1979, esclusivamente per quelle preparazioni, che, alla data suddetta, erano già state immesse da parte dei fabbricanti nel ciclo distributivo.

Roma, addì 1° dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(11150)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mollica, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Mollica di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1978, 20 dicembre 1978, 13 marzo 1979, 4 luglio 1979 e 6 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1978 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mollica di Napoli, è prolungata al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11110)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omic, in Assemini Macchiareddu.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Omic di Assemini Macchiareddu;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1979 e 19 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1978 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omic di Assemini Macchiareddu, è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11111)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Foralt, in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Foralt di Forlì;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1979 di concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 febbraio 1979 al 25 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Foralt di Forlì, è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11118)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1979.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Cremona.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1979, n. 393;

Vista la delibera del consiglio provinciale di Cremona n. 714/II del 7 giugno 1979, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » della strada provinciale n. 38 « Formicara-Corte Madama » di km 5,859;

Vista la relazione dell'ufficio del coordinatore regionale alle opere pubbliche per la Lombardia di Milano del 10 ottobre 1979;

Vista la relazione tecnica dell'ispettorato circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Cremona;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 38 « Formicara-Corte Madama » di km 5,859, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali ed altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Cremona, fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza », oppure in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio », integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « STOP ». Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore, con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente la indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola STOP, ove il segnale installato alla intersezione; sia un arresto all'incrocio (vedi circolare IGCT n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strade di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed, intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13450 dell'11 settembre 1966).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione, lungo la strada a precedenza, e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(10877)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco, in Sassari, unità di Milano, Sesto S. Giovanni, Paderno Dugnano, Solbiate, Roma, Castel Romano, Battipaglia, Lamezia Terme, Assemini, Ottana, Isili e Porto Torres.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Euteco, con sede in Sassari, unità di Milano, Sesto S. Giovanni, Paderno Dugnano (Milano), Solbiate, Roma, Castel Romano, Battipaglia, Lamezia Terme, Assemini (Cagliari), Ottana (Nuoro), Isili (Nuoro) e Porto Torres (Sassari);

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978, 5 gennaio 1979, 6 gennaio 1979, 29 maggio 1979 e 31 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro competenti;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco, con sede in Sassari, unità di Milano, Sesto S. Giovanni, Paderno Dugnano (Milano), Solbiate, Roma, Castel Romano, Battipaglia, Lamezia Terme, Assemini (Cagliari), Ottana (Nuoro), Isili (Nuoro) e Porto Torres (Sassari), è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11120)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Andreae & C., in Milano, stabilimento a Besozzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. A. Andreae & C., con sede in Milano e stabilimento a Besozzo (Varese);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Andreae & C., con sede in Milano e stabilimento a Besozzo (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 gennaio 1979 al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11119)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria prodotti alimentari, in Varese, stabilimenti a Moncalieri e Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Helvetia - Industria prodotti alimentari, con sede in Varese e stabilimenti a Moncalieri e Novara;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 marzo 1979 al 2 settembre 1979.

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Helvetia - Industria prodotti alimentari, con sede in Varese e stabilimenti a Moncalieri (Torino) e Novara, è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11122)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Riunificazione degli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sulla entrata, bollo e demanio » di Bolzano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale del 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 1935, n. 189;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1965, registro n. 43 Finanze, foglio n. 185;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Bolzano;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Bolzano, sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro ».

Art. 2.

L'ufficio del registro di Bolzano è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1979
Registro n. 46 *Finanze, foglio n.* 374

(11210)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.

Prezzi di vendita della « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto il provvedimento n. 575955, in data 15 novembre 1979 con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1980, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale,* parte I e parte II, dei supplementi straordinari al Bollettino delle estrazioni e al Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le tariffe delle inserzioni degli annunzi giudiziari e di quelle commerciali e vari;

Vista la lettera n. 72/1/4 del 3 dicembre 1979, con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale,* parte I e parte II, dei supplementi straordinari al Bollettino delle estrazioni ed al Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le tariffe delle inserzioni degli annunzi giudiziari e di quelle commerciali e vari, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, i prezzi di vendita della *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti come segue:

Parte I legislativa, compresi i supplementi ordinari, gli indici mensili e il fascicolo settimanale della Corte costituzionale:

abbonamento annuale . . . . L. 68.000
abbonamento semestrale . . . . . . » 36.000
un fascicolo . . . . » 250

supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati, L. 300 per ogni sedicesimo (16 pagine) o frazione di esso;

supplementi straordinari, per la vendita a fascicoli separati, L. 350 per ogni sedicesimo (16 pagine) o frazione di esso.

Parte I legislativa, compresi gli indici mensili e il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, ma senza supplementi ordinari:

abbonamento annuale . . . . L. 52.000
abbonamento semestrale . . . . . . » 28.000
un fascicolo . . . . » 250

supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati, L. 300 per ogni sedicesimo (16 pagine) o frazione di esso;

supplementi straordinari, per la vendita a fascicoli separati, L. 350 per ogni sedicesimo (16 pagine) o frazione di esso.

Parte II - Inserzioni:

abbonamento annuale . . . . L. 45.000
abbonamento semestrale . . . . . . » 25.000

un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo (16 pagine) o frazione di esso.

Supplemento straordinario Bollettino delle estrazioni:

abbonamento annuale . . . . L. 23.000
abbonamento semestrale . . . . . . » 14.000

un fascicolo L. 350 per ogni sedicesimo (16 pagine) o frazione di esso.

Supplemento straordinario Conto riassuntivo del Tesoro:

abbonamento annuale . . . . L. 13.000
abbonamento semestrale . . . . . . » 7.000
un fascicolo . . . . » 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, vanno raddoppiati.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, il diritto fisso di testata, da corrispondere per l'inserzione degli annunzi giudiziari nella parte II della *Gazzetta Ufficiale,* è stabilito in L. 2.000.

Per ciascuna linea, o frazione di linea, di scrittura dell'originale, presentato per l'inserzione, L. 900.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, il diritto fisso di testata, da corrispondere per l'inserzione degli annunzi commerciali e vari, nella parte II della *Gazzetta Ufficiale,* è stabilito in L. 4.000.

Per ciascuna linea, o frazione di linea, di scrittura dell'originale, presentato per l'inserzione, L. 1.400.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1979
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 61

(11240)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1979.
Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 24 stesso mese, con cui Nicola Lino Panzalis, nato a Carloforte il 16 dicembre 1908, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 18 ottobre 1979, ratificata il 10 novembre successivo, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Nicola Lino Panzalis, nato a Carloforte il 16 dicembre 1908, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 11 dicembre 1979

Il Ministro: MORLINO

(11003)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1979.
Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, in Milano, stabilimento di Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento di Rovereto (Trento);

Visti i decreti ministeriali 1° dicembre 1978, 2 aprile 1979, 3 aprile 1979, 4 aprile 1979, 5 aprile 1979, 29 giugno 1979 e 10 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento di Rovereto (Trento), è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(11095)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.
Autorizzazione alla società Avon Insurance Company ltd., con sede in Stratford Upon Avon (Inghilterra) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la domanda della società Avon Insurance Company ltd., con sede in Stratford Upon Avon (Inghilterra) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione in vari rami danni;

Visto il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione nonché le tariffe e le condizioni generali di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 novembre 1979;

Decreta:

La società Avon Insurance Company ltd., con sede in Stratford Upon Avon (Inghilterra) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: infortuni, corpi di veicoli terrestri, merci trasportate, incendio ed elementi naturali (limitatamente a incendio, esplosione, tempesta, elementi naturali diversi dalla tempesta, cedimento del terreno), altri danni ai beni, responsabilità civile generale, nonché la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(11193)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Autorizzazione alla compagnia di assicurazioni Unipol S.p.a., in Bologna, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo credito.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, ed in particolare l'art. 14 riguardante l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami;

Vista la domanda della compagnia di assicurazioni Unipol S.p.a., con sede in Bologna, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo credito e relativa riassicurazione;

Visti il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio.

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 novembre 1979;

Decreta:

La compagnia di assicurazioni Unipol, società per azioni, con sede in Bologna, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo credito e relativa riassicurazione.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(11196)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Autorizzazione alla compagnia di assicurazioni Vakuutusosakeyhtiö Pohjola, con sede in Lapinmaentie (Finlandia) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la domanda della compagnia di assicurazioni Vakuutusosakeyhtiö Pohjola, con sede in Lapinmaentie (Finlandia), e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione in vari rami danni;

Visto il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione nonché le tariffe e le condizioni generali di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 novembre 1979;

Decreta:

La società Vakuutusosakeyhtiö Pohjola, con sede in Lapinmaentie (Finlandia), e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, merci trasportate, incendio ed elementi naturali (limitatamente a incendio, esplosione, tempesta, elementi naturali diversi dalla tempesta, cedimento del terreno), altri danni ai beni responsabilità civile generale, nonché la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(11192)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Autorizzazione alla compagnia di assicurazioni Norditalia S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, ed in particolare l'art. 14 riguardante l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami;

Vista la domanda della compagnia di assicurazioni Norditalia S.p.a., con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami: corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, cauzione, perdite pecuniarie di vario genere (limitatamente ai rischi relativi all'occupazione) e relativa riassicurazione;

Visti il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio.

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 novembre 1979;

Decreta:

La compagnia di assicurazioni Norditalia S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami: corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, cauzione, perdite pecuniarie di vario genere (limitatamente ai rischi relativi all'occupazione) e relativa riassicurazione.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(11197)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Autorizzazione alla società The Mutual Fire Marine and Inland Insurance Company, con sede in Philadelphia (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la domanda della società The Mutual Fire Marine and Inland Insurance Company, con sede in Philadelphia (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione in vari rami danni;

Visto il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione nonché le tariffe e le condizioni generali di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 novembre 1979;

Decreta:

La società The Mutual Fire Marine and Inland Insurance Company, con sede in Philadelphia (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, merci trasportate, incendio ed elementi naturali (limitatamente a incendio, esplosione, tempesta, elementi naturali diversi dalla tempesta, cedimento del terreno) altri danni ai beni, responsabilità civile generale, nonché la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(11194)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1979.

Autorizzazione alla compagnia di assicurazioni « La Fondiaria incendio S.p.a. », in Firenze, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo tutela giudiziaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, ed in particolare l'art. 14 riguardante l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami;

Vista la domanda della compagnia di assicurazioni « La Fondiaria incendio S.p.a. », con sede in Firenze, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere lo esercizio assicurativo al ramo tutela giudiziaria e relativa riassicurazione;

Visti il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio.

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 novembre 1979;

Decreta:

La compagnia di assicurazioni « La Fondiaria incendio S.p.a. », con sede in Firenze, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo tutela giudiziaria e relativa riassicurazione.

Roma, addì 15 dicembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(11195)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1979.

Trasferimento del comune di Castro dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Casarano a quella dei corrispondenti uffici di Maglie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di Casarano e Maglie, al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Castro un più agevole accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Castro è trasferito dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Casarano a quella dei corrispondenti uffici di Maglie.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(11211)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 61/1979. Modificazioni al funzionamento della Cassa conguaglio trasporti di gas di petrolio liquefatto

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visti i provvedimenti n. 44/1977 in data 26 ottobre 1977 e n. 13/1979 in data 6 marzo 1979 relativi all'istituzione e alle modalità di funzionamento della Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatto;

Ritenuta l'opportunità di modificare e di integrare alcune norme relative al funzionamento della Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatto al fine di meglio precisare la natura degli oneri suscettibili di rimborso, di stabilire un termine per la presentazione delle domande di rimborso, di estendere il servizio di tesoreria ad un pool di banche e di migliorare la disciplina degli anticipi di cui al citato provvedimento n. 13/1979 del 6 marzo 1979;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 3 dicembre 1979;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Delibera:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 4 del provvedimento n. 44/1977 in data 28 ottobre 1977, è così sostituito:

« Sono esclusi dal rimborso gli oneri assicurativi, quelli di prevenzione contro gli incendi e le spese di discarica.

Le domande per ottenere il rimborso devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ultimato trasporto.

Per i trasporti effettuati precedentemente alla data del presente provvedimento, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data del provvedimento stesso ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 5 del provvedimento n. 44/1977 in data 28 ottobre 1977 è così sostituito:

« Il servizio di tesoreria della Cassa conguaglio di cui all'art. 1 potrà essere affidato alla Banca nazionale del lavoro o ad altra banca di diritto pubblico o di interesse nazionale ».

Art. 3.

Il provvedimento n. 13/1979 del 6 marzo 1979 è abrogato dalla data del presente provvedimento.

Le domande di anticipo presentate prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, verranno liquidate secondo le norme vigenti al momento della loro presentazione.

Roma, addì 12 dicembre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(11273)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'opera universitaria dell'Istituto universitario di architettura di Venezia ad acquistare un immobile.

Con decreto 22 ottobre 1979, n. 3464, del prefetto della provincia di Venezia l'opera universitaria dell'Istituto universitario di architettura di Venezia è stata autorizzata ad acquistare una porzione del palazzo Badoer, S. Polo 2480, al prezzo di L. 160.000.000 da destinare a mensa universitaria.

(10859)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a ottantacinque posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

La prova scritta del concorso, per esami, a ottantacinque posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica indetto con deliberazione n. 307/P in data 26 luglio 1979 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 20 agosto 1979, avrà luogo il giorno 18 gennaio 1980 con inizio alle ore 8 presso i locali della Fiera di Roma, via C. Colombo - Roma.

Qualora, per improvvisa causa di forza maggiore, la detta prova non potesse aver luogo nel giorno stabilito, la prova stessa sarà rinviata ad altra data che sarà portata a conoscenza dei candidati mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 febbraio 1980.

Di tale nuovo diario sarà fatta singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

(11233)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Ravenna.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 gennaio 1979 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Ravenna;

Visto il decreto ministeriale in data 25 ottobre 1979, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Ravenna, nell'ordine appresso indicato:

1. Boianelli Fernando	punti	94,740	su 132
2. Salerno Vincenzo	»	93,242	»
3. Centonze Gaspare	»	92,840	»
4. Vacirca Salvatore	»	91,838	»
5. Zaccardi Leonzio	»	88,268	»
6. Porcile Luciano	»	85 —	»
7. Scotto Michele	»	84,622	»
8. D'Angelo Domenico	»	84,104	»
9. De Stefano Vincenzo	»	82,545	»
10. Lauletta Angelo	»	82,454	»
11. Circosta Lorenzo	»	82,267	»
12. Battista Vitantonio	»	82,032	»
13. Armocida Elio	»	81,602	»
14. Labriola Antonio	»	81,100	»
15. Patriarca Emilio	»	79,933	»
16. Giacomelli Alvaro	»	79,930	»
17. Visone Aniello	»	78,845	»
18. Mangiapane Antonio	»	78,287	»
19. Recchia Ezio	»	78,177	»
20. Guido Pasquale	»	76,698	»
21. Strano Giuseppe	»	76,526	»
22. Pompeo Luigi	»	75,650	»
23. Ciccone Saverio	»	75,563	»
24. Bianchini Virginio	»	74,984	»
25. Pazzaglia Mario	»	74,738	»
26. Bova Antonino	»	74,400	»
27. Gianfranchi C. Ruggero	»	74,104	»

28. Famiglietti Giuseppe . . . . . . punti 74,050 su 132
29. Augurio Garibaldi . . . . » 73,983 »
30. Colangelo Salvatore . . . . . . » 73,795 »
31. Marazzina Felice . . . . » 73,750 »
32. Incandela Francesco . . . . . . » 73,684 »
33. Mita Antonio . . . . » 73,577 »
34. Pace Antonino . . . . » 73,500 »
35. Passeri Sergio Mario . . . . . . » 73,365 »
36. Russo Alesi Domenico . . . . . . » 73,150 »
37. Silvestri Boris . . . . » 72,952 »
38. Chindamo Giuseppe . . . . . . » 72,797 »
39. Zagordo Cosimo . . . . » 72,778 »
40. Falciglia Antonio . . . . » 72,652 »
41. Conte Antonio . . . . » 72,013 »
42. Lo Martire Stelio . . . . » 71,997 »
43. Pesente Elio . . . . » 71,976 »
44. Di Caprio Salvatore . . . . . . » 70,866 »
45. Aprile Pietro Maria . . . . . . » 70,527 »
46. Salari Giuseppe . . . . » 70,436 »
47. Onofri Ermanno . . . . » 70,382 »
48. Nuriana Giuseppe . . . . » 70,072 »
49. Gobbi Ampelio . . . . » 70,013 »
50. Iaculli Giuseppe . . . . » 69,340 »
51. Pira Giacomo . . . . » 69,300 »
52. Faillace Peppino . . . . » 68,926 »
53. Barbero Angelo . . . . » 68,450 »
54. Scorza Saverio . . . . » 68,446 »
55. Gigliotti Giovanni . . . . . . » 66,822 »
56. Tabarrino Agostino . . . . . . » 66,818 »
57. Patriarca Mario . . . . » 66,520 »
58. Rampelli Vincenzo . . . . » 66,316 »
59. Luchetti Loreto . . . . » 66,033 »
60. Marzola Uber . . . . » 66 — »
61. Magoni Beniamino . . . . » 65,599 »
62. Zappanella Aldo . . . . » 65,538 »
63. Nitti Gabriele . . . . » 64,905 »
64. Santoro Pasquale . . . . » 64,760 »
65. Marinelli Gaspero . . . . » 64,240 »
66. Ladogana Raffaele . . . . » 63,782 »
67. Famiglietti Mario . . . . » 63,366 »
68. Addario Mauro . . . . » 63,090 »
69. Petrolo Ettore . . . . » 62,454 »
70. Rebecchi Renzo . . . . » 61,886 »
71. Fedriga Sergio . . . . » 61 — »
72. Liotti Francesco . . . . » 60,666 »
73. Polloni Carlo . . . . » 60,585 »
74. Bruno Carmelo . . . . » 60,500 »
75. Costardi Felice . . . . » 59,516 »
76. Giorgi Ruggero . . . . » 58,545 »
77. Nangianeli Sebastiano . . . . . . » 58 — »
78. Rademoli Armando . . . . » 57,545 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1979

p. *Il Ministro*: Darida

(10667)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Trapani.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 15 luglio 1978 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Trapani;

Visto il decreto ministeriale in data 7 novembre 1979, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Trapani, nell'ordine appresso indicato:

1. Raimondo Vincenzo . . . . . . punti 99,366 su 132
2. Centonze Gaspare . . . . » 91,340 »
3. Zaccardi Leonzio . . . . » 88,268 »
4. Armocida Elio . . . . punti 81,602 su 132
5. Scotto Michele . . . . » 80,622 »
6. Labriola Antonio . . . . » 80,100 »
7. Strano Giuseppe . . . . » 76,526 »
8. Mammana Francesco . . . . . . » 76,447 »
9. Mangiapane Antonino . . . . . . » 76,287 »
10. Rotella Mario . . . . » 75,886 »
11. Visone Aniello . . . . » 75,845 »
12. Patriarca Emilio . . . . » 74,933 »
13. Ciccone Saverio . . . . » 74,563 »
14. Bova Antonino . . . . » 74,400 »
15. Bianchini Virginio . . . . » 73,984 »
16. Augurio Garibaldi . . . . » 73,983 »
17. Lombardo Giuseppe . . . . . . » 73,766 »
18. Pace Antonino . . . . » 73,500 »
19. Liberti Gennaro . . . . » 73,408 »
20. Famiglietti Giuseppe . . . . . . » 73,050 »
21. Taranto Fausto . . . . » 73,033 »
22. Gianfranchi Ruggero Cleto . . . . . » 72,832 »
23. Chindamo Giuseppe . . . . . . » 72,797 »
24. Zagordo Cosimo . . . . » 72,778 »
25. Falciglia Antonino . . . . » 72,652 »
26. Passeri Sergio Maria . . . . . . » 72,365 »
27. Lo Martire Stelio . . . . » 71,997 »
28. Pesente Elio . . . . » 71,976 »
29. Bruatto Giorgio . . . . » 71,926 »
30. Incandela Francesco . . . . . . » 71,684 »
31. Ridolfo Francesco . . . . » 71,592 »
32. Di Martino Antonino . . . . . . » 71,520 »
33. Frisullo Vincenzo . . . . » 71,202 »
34. Di Caprio Salvatore . . . . . . » 70,866 »
35. Corciulo Nicola . . . . » 70,532 »
36. Aprile Pietro Maria . . . . . . » 70,527 »
37. Onofri Ermanno . . . . » 70,382 »
38. Faillace Peppino . . . . » 68,926 »
39. Russo Alesi Domenico . . . . . . » 68,150 »
40. Gammaldi Mario Eugenio . . . . . » 67,418 »
41. Luchetti Loreto . . . . » 66,033 »
42. Magoni Beniamino . . . . » 65,599 »
43. Patriarca Mario . . . . » 65,520 »
44. Muriana Giuseppe . . . . » 65,072 »
45. Nitti Gabriele . . . . » 64,905 »
46. Gigliotti Giovanni . . . . . . » 64,822 »
47. Callipo Gaetano . . . . » 64,613 »
48. Ladogana Raffaele . . . . » 63,782 »
49. Maccioni Pietro . . . . » 63,366 »
50. Marinelli Gaspero . . . . » 63,240 »
51. Lo Cascio Domenico . . . . . . » 62,318 »
52. Caccavale Antonio . . . . » 61,269 »
53. Liotti Francesco . . . . » 60,666 »
54. Bruno Carmelo . . . . » 60,500 »
55. Costardi Felice . . . . » 59,516 »
56. Petrolo Ettore . . . . » 59.454 »
57. Scrudato Salvatore . . . . » 59,132 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1979

p. *Il Ministro*: Darida

(10666)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica all'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1979 concernente l'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Accertato che nel citato elenco è stata erroneamente indicata come Nicastro Francesca Tucci il nominativo della dottoressa Nicastro Francesca;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Nell'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148, approvato con decreto ministeriale 18 gennaio 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 31 gennaio 1979, leggasi: « Nicastro Francesca », anzichè « Nicastro Francesca Tucci ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10198)

Rettifica all'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1977 concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dello art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Accertato che nel citato elenco è stato erroneamente indicato il luogo di nascita del dott. Andrea Mussari come « Mesoraca » anzichè « Marcedusa »;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Nell'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148, approvato con decreto ministeriale 28 febbraio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 31 marzo 1977, leggasi: dott. Andrea Mussari, nato a: « Marcedusa » anzichè « Mesoraca ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10199)

Rettifica all'elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 17 aprile 1978, concernente l'elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Accertato che nel citato elenco, è stato erroneamente indicato come Vannucci Cosimo il nominativo del dott. Vannucchi Cosimo;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Nell'elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dello art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148, approvato con decreto ministeriale 17 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 21 aprile 1978, leggasi: « Vannucchi Cosimo » anzichè « Vannucci Cosimo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10200)

Elenco degli aiuti di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuti di otorinolaringoiatria presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso enti ospedalieri:

Calvani Vito Antonio, nato a Lecce il 13 marzo 1931;
Cova Alessandro, nato a Faenza il 18 gennaio 1941;
De Gregorio Salvatore, nato a Termoli il 6 settembre 1939;
Di Pinto Domenico, nato a Bisceglie il 6 ottobre 1930;
Dorigato Mario, nato a Conegliano il 14 novembre 1941;
Fiorentino Luigi, nato a Sorrento il 10 febbraio 1926;
Guerrieri Vincenzo, nato a Ragusa il 16 gennaio 1939;
Lombardi Pasquale, nato a Volturara Appula l'11 gennaio 1938;
Manciagli Michele, nato ad Acireale il 1° febbraio 1941;
Morelli Luigi, nato a Fanano il 5 settembre 1943;
Muci Antonio, nato a Nardò il 1° dicembre 1932;
Oppia Luigi, nato a Florinas il 16 maggio 1943;
Lopiano Calogero, nato a Caltanissetta il 18 ottobre 1936;
Vaggi Luciano, nato a Domodossola il 17 gennaio 1940;
Vescosi Vito, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 16 gennaio 1943;
Winkler Roberto, nato a Gorizia il 14 aprile 1943.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti ad aiuto di otorinolaringoiatria a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Bosisio Alessandro, nato a Trescore Balneario il 30 gennaio 1923;
Chiadò Piat Giuseppe, nato a Rocca Canavese il 23 giugno 1932;
Faucci Luigi, nato a Genova il 21 marzo 1936;
Salvatore Donato, nato a Napoli il 5 maggio 1933;
Sorrentino Mario, nato a Torre del Greco il 1° febbraio 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10769)

Elenco degli aiuti di radiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di radiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di radiologia presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale o regionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso enti ospedalieri:

Amendolagine Francesco, nato a Corato il 3 gennaio 1935;
Bagnoli Leonardo, nato ad Ancona il 3 novembre 1940;
Benvenuti Paolo, nato a Venezia il 30 ottobre 1943;
Berti Giorgio, nato a Forlì il 15 novembre 1939;
Bonadimani Flavio, nato a Salizzole il 22 ottobre 1937;
Bove Salvatore, nato a Paola il 24 gennaio 1930;
Bovio Giovanni, nato a Sabaudia il 26 dicembre 1935;
Bracchi Gianfranco, nato a Piacenza il 12 febbraio 1938;
Bustacchini Gianfranco, nato a Ravenna il 24 aprile 1939;
Capioli Giulio, nato a Treviglio il 23 novembre 1940;
Coppi Mauro, nato ad Alessandria il 1° luglio 1943;
Cotroneo Giovambattista, nato a Reggio Calabria il 4 gennaio 1932;
Copelli Amedeo, nato a Parma il 20 maggio 1941;
Crivellaro Carlantonio, nato a Verona il 6 aprile 1933;
D'Agostino Francesco, nato a Roggiano Gravina il 4 novembre 1938;
Devicienti Angelo Raffaele, nato a Mesagne il 10 ottobre 1942;
Fella Vincenzo, nato a Taranto il 1° maggio 1934;
Gargiulo Ermenegilda, nata a Torre Annunziata il 29 aprile 1929;
Chio Martino, nato a Genova il 19 settembre 1936;
Giaimo Michele, nato a Catania il 10 febbraio 1942;
Giriodi Pierfelice, nato a Cuneo il 27 gennaio 1944;
Grandinetti Giuseppe, nato a Sambuca di Sicilia il 25 settembre 1938;
Lanza Antonio, nato a Gazzo Veronese il 22 settembre 1940;
Laurini Roberto, nato a Dumenza il 15 novembre 1942;
Lepera Salvatore, nato a Scigliano il 2 luglio 1935;
Lodi Carlo, nato a Guastalla il 7 maggio 1932;
Maiolini Agostino, nato ad Avezzano il 3 febbraio 1930;
Mancuso Pier Paolo, nato a Cosenza l'8 marzo 1942;
Marchese Augusto, nato a Napoli il 6 marzo 1940;
Martina Giuseppe, nato a Sandonaci il 25 settembre 1940;
Melucci Ernesto, nato a Sant'Angelo a Fasanella il 25 marzo 1932;
Misciasci Carlo Maria, nato a Paola il 3 febbraio 1937;
Montali Giuseppe, nato a Iesi il 26 febbraio 1937;
Montesi Alfeo, nato a Pesaro il 20 giugno 1942;
Nicolini Dilva, nata a Zara (Jugoslavia) il 5 febbraio 1940;
Nascimbene Carlo, nato a Busto Arsizio il 3 gennaio 1941;
Piccolo Stefano, nato a Suvereto il 26 luglio 1938;
Pinna Giuseppe, nato a Viareggio il 25 aprile 1941;
Piazzesi Mauro, nato a Montevarchi il 17 aprile 1932;
Prunotto Eugenio, nato ad Alba il 19 novembre 1938;
Pizzi Giambeppi, nato a Rosà il 22 gennaio 1944;
Polico Cesare, nato a Rovereto in Piano il 26 novembre 1941;
Poggi Giorgio, nato a Pavia il 1° marzo 1929;
Ricciardi Nunziato, nato a Ucria l'8 ottobre 1940;
Ronchetti Giancarlo, nato a Modena il 10 aprile 1931;
Rossi De Rubeis Stefano, nato a Verona il 27 novembre 1936;
Salerno Carmine, nato a Roccadaspide il 24 luglio 1936;
Sortino Giuseppe, nato a Villafranca Sicula il 26 ottobre 1934;
Silvestre Giuseppe, nato a Grumo Nevano il 18 aprile 1935;
Speranza Massimo, nato ad Avellino il 7 febbraio 1936;
Testi Lorenzo, nato ad Arezzo il 16 luglio 1939;
Virga Carmelo, nato a Palermo il 13 novembre 1940;
Zanini Emilio, nato a Temù il 30 gennaio 1936.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di radiologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Bortolotti Giulio, nato a Roma l'11 marzo 1929;
Fedele Antonio, nato a Reggio Calabria il 13 febbraio 1935;
Ghaleb Marlysa Alessandra, nata a Verolanuova il 12 marzo 1929;
Lo Russo Emilio, nato a Conversano il 4 gennaio 1926;
Salvatore Leonardo, nato a Castrignano dei Greci il 27 febbraio 1924;
Violani Roberto, nato a Livorno il 16 dicembre 1932.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10770)

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia per l'anno 1975

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 27 gennaio 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia per l'anno 1975;

Visto il proprio decreto del 3 giugno 1977, con il quale alcuni sanitari, avendo documentato periodi di servizio quali assistenti volontari presso enti ospedalieri successivi alla data dell'8 maggio 1969, in considerazione della decisione n. 338 del 30 marzo 1977, del tribunale amministrativo regionale del Lazio che aveva ritenuto valutabile tale servizio, sono stati ammessi a sostenere l'esame di idoneità regionale ad aiuto di radiologia con riserva di ulteriore approfondimento circa la valutabilità del servizio in questione;

Vista la decisione n. 1084, in data 6 giugno 1978, 24 novembre 1978, con cui la quarta sezione del Consiglio di Stato, pronunziandosi in sede di appello proposto da questo Ministero avverso analoga decisione del predetto tribunale amministrativo regionale ha ritenuto il servizio prestato in qualità di assistente volontario presso enti ospedalieri valutabile sia se precedente che se successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, perchè espressamente richiamato fra i servizi non di ruolo dall'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, sia pure limitatamente agli esami banditi entro un anno dalla entrata in vigore della stessa legge;

Ritenuta l'opportunità di adeguarsi alla menzionata pronunzia del Consiglio di Stato e ritenere, quindi, valutabile per gli esami di idoneità relativi alla sessione 1975 il servizio prestato con la qualifica di assistente volontario presso enti ospedalieri;

Visti i verbali della commissione giudicatrice degli esami di idoneità ad aiuto di radiologia;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati idonei per l'esame di idoneità con la qualifica di aiuto di radiologia e sono inseriti nella graduatoria degli idonei di detto esame approvata con decreto ministeriale 27 gennaio 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1978 e con effetto a far tempo da quella data, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Perazzi Antonio, nato a Cortemaggiore il 10 gennaio 1946, punti 73 su 100;
Tonini Francesco, nato a Piacenza il 21 luglio 1943, punti 74 su 100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10461)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di geriatria;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(4276/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PUTIGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di neuropsichiatria infantile;

un posto di primario di geriatria;

un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Putignano (Bari).

(4277/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(4278/S)

OSPEDALE DI MONFALCONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia (a tempo pieno);

due posti di assistente di medicina generale;

un posto di medico collaboratore (assistente) al centro sociale di oncologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ufficio concorsi, dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(4288/S)

OSPEDALE «S. TIMOTEO» DI TERMOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli (Campobasso).

(4287/S)

OSPEDALE CIVILE «IMMACOLATA CONCEZIONE» DI MANIAGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Maniago (Pordenone).

(4275/S)

OSPEDALE «D. GIAMBONI» DI EDOLO

Concorso ad un posto di assistente della sezione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Edolo (Brescia).

(4269/S)

OSPEDALE «MORIGGIA - PELASCINI» DI GRAVEDONA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gravedona (Como).

(4270/S)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di urologia e servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di urologia e servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sondrio.

(4271/S)

OSPEDALE CIVILE «DE MARCHI» DI MALO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Malo (Vicenza).

(4272/S)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(4280/S)

OSPEDALE «C. CANTU'» DI ABBIATEGRASSO

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbiategrasso (Milano).

(4281/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia addetto alla terza divisione omonima

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia addetto alla terza divisione omonima.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(4283/S)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE - SAMBIASI» DI NARDO'

Concorso ad un posto di assistente del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nardò (Lecce).

(4284/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso a tre posti di assistente di odontoiatria e stomatologia addetto alla clinica odontoiatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di odontoiatria e stomatologia addetto alla clinica odontoiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(4285/S)

OSPEDALE « CHIARENZI » DI ZEVIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Zevio (Verona).

(4286/S)

OSPEDALE « A. GALATEO » DI LECCE

Concorso a cinque posti di assistente pneumotisiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente pneumotisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lecce.

(4274/S)

OSPEDALE « F. PISPICO » DI POGGIARDO

Concorso a due posti di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Poggiardo (Lecce).

(4273/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1979, n. 65.

Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 77 *del* 31 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia, in attuazione degli obiettivi enunciati negli articoli 2, 9 e 16 dello statuto e al fine di concorrere alla realizzazione di un ordinato sviluppo economico e di progresso sociale, dispone interventi e promuove iniziative atte ad eliminare le cause dell'emigrazione dovute a necessità economiche e sociali ed a tutelare i lavoratori emigrati all'estero o in altre regioni d'Italia e le loro famiglie.

Art. 2.

Gli interventi di competenza regionale ed il finanziamento regionale degli interventi di competenza degli enti locali sono realizzati con il metodo della programmazione, secondo le disposizioni della presente legge.

Gli interventi regionali sono diretti:

1) a promuovere studi, indagini e ricerche sui movimenti migratori che interessano la Regione;

2) a favorire le attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali, in forma singola e associata, mediante la erogazione di contributi in conto capitale o in conto interesse nelle spese di gestione, per gli emigrati che rientrino stabilmente nella Regione;

3) a favorire l'accesso alla proprietà e ad altre forme di godimento dell'abitazione degli emigrati che rientrino nella Regione;

4) a realizzare nei luoghi di più intensa emigrazione della regione Puglia mostre dei prodotti tipici regionali e a favorirne la commercializzazione;

5) a promuovere iniziative a carattere culturale nei luoghi specificati al punto 4) avvalendosi anche delle associazioni fra emigrati;

6) a svolgere opera di informazione tra gli emigrati sugli aspetti della vita regionale in collaborazione delle loro associazioni;

7) a sostenere l'attività delle associazioni che operano per la promozione morale e sociale e culturale degli emigrati e delle loro famiglie;

8) a realizzare tutte le forme di assistenza sociale e scolastica connesse prevalentemente al rientro degli emigrati nella Regione e tese a consentire agli orfani ed ai figli degli emigrati la prosecuzione degli studi;

9) a orientare la formazione professionale in modo da assicurare ai lavoratori emigranti il pieno inserimento nei luoghi di lavoro prescelti;

10) ad assicurare agli emigrati e loro familiari a carico rientrati definitivamente e non altrimenti assistiti l'erogazione dell'assistenza ospedaliera secondo la normativa di cui alla legge regionale 5 gennaio 1975, n. 5, e successive modificazioni.

La giunta regionale, nell'ambito delle competenze regionali di cui all'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, può stipulare convenzioni con istituzioni bancarie e finanziarie operanti nella Regione per il miglior perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

Le attività promozionali da svolgersi all'estero, in riferimento all'attuazione della presente legge, sono realizzate d'intesa con il governo centrale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77.

Art. 3.

Gli interventi concernenti l'assistenza sociale, sanitaria e scolastica di competenza comunale sono attuati sulla base di programma annuali adottati dai comuni singoli o associati nei limiti della disponibilità finanziaria.

I comuni singoli o associati provvedono alla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente nell'ambito delle attività e dei servizi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, con particolare riferimento:

a) all'erogazione di contributi di prima sistemazione e di accoglimento ai lavoratori emigrati che rientrino definitivamente nella Regione e che versino in condizioni economiche disagiate, anche al fine di favorirne l'inserimento nella vita sociale produttiva;

b) all'erogazione di contributi per l'assistenza medico-generica, specialistica e farmaceutica a favore degli emigrati e loro familiari affetti da malattie e non altrimenti assistiti fino all'inizio dell'attività delle unità sanitarie locali di cui alla legge n. 833/1978;

c) alla concessione di sussidi straordinari alle famiglie dei lavoratori emigrati che risiedono nella Regione o che vi rientrano definitivamente, le quali si trovino in condizioni particolari di bisogno;

d) alla concessione di assegni di studio per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado agli orfani ed ai figli dei lavoratori pugliesi emigrati ed alla predisposizione di soggiorni estivi ed invernali per i minori figli degli emigrati e gli anziani che non usufruiscano di altri analoghi benefici.

Art. 4.

L'attività di studio, indagine e ricerca di cui al precedente art. 2 è diretta alla raccolta dei dati e delle informazioni presso gli organi dello Stato, degli enti locali, degli enti pubblici e dei privati, alla loro sistemazione e divulgazione, al fine di rilevare i flussi di emigrazione e quelli di rientro nella Regione, la situazione del mercato del lavoro e gli indirizzi dei piani regionali di sviluppo.

La Regione svolge questa attività direttamente, attraverso il competente ufficio della giunta, o mediante il conferimento di incarichi specifici ad istituti di ricerca pubblici e privati o associazioni.

Art. 5.

Per favorire l'accesso alla proprietà e ad altre forme di godimento dell'abitazione, possono essere assegnati ai lavoratori emigrati da almeno cinque anni, i quali intendano da singoli o in cooperativa acquisire, costruire, ricostruire o ampliare l'abitazione, contributi «una tantum» a fondo perduto nella misura massima del 15 % del costo totale previsto per la realizzazione dell'opera.

In caso di costruzione il contributo è versato nella misura del 50 % all'atto del rilascio della concessione edilizia e nella restante misura del 50 % al momento del completamento dell'opera, previo accertamento della sua rispondenza alle vigenti norme per l'edilizia residenziale e pubblica convenzionale ed agevolata ad eccezione del requisito della residenza.

Art. 6.

Alle associazioni maggiormente rappresentative che operino a favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie possono essere erogati contributi per il potenziamento dei compiti istituzionali con particolare riguardo ai fini di formazione, socioculturale e per lo svolgimento di studi e convegni.

I contributi sono erogati sulla base di programmi presentati alla giunta regionale entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno le associazioni che abbiano usufruito di contributi nell'anno precedente sono tenute a presentare alla giunta regionale il consuntivo della attività svolta ed a documentare l'utilizzazione dei fondi loro concessi.

La mancata rendicontazione delle spese sostenute comporta l'automatica esclusione dell'associazione dalla assegnazione di ulteriore contributo.

Art. 7.

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione delle formazioni sociali alla programmazione ed al controllo sugli interventi di cui alla presente legge è istituita con decreto del presidente della giunta regionale, la consulta regionale per l'emigrazione.

La consulta regionale è composta:

a) dall'assessore regionale al lavoro che la convoca e la presiede;

b) da un rappresentante delle amministrazioni provinciali della Regione, designati dall'Unione regionale delle province pugliesi;

c) da cinque rappresentanti dei comuni della Regione, designati dalla sezione regionale dell'ANCI;

d) da tre rappresentanti, designati uno da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

e) da quattro rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale a carattere nazionale che assistono gli emigrati e le loro famiglie operando in Italia ed all'estero;

f) da sette rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative a livello regionale, che operano in Italia ed all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;

g) da quattro rappresentanti designati uno ciascuno dalle associazioni regionali degli industriali, dei commercianti, degli artigiani e degli agricoltori;

h) da un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro, designato dal suo direttore;

i) da quattordici emigrati designati unitariamente dalle organizzazioni ed associazioni di cui al precedente punto *f*);

l) da sei emigrati rappresentanti delle associazioni dei pugliesi all'estero maggiormente rappresentative.

Art. 8.

I componenti la consulta per l'emigrazione sono nominati per la durata della legislatura e possono essere confermati.

La designazione dei vari componenti deve avvenire, ad opera dell'associazione o ente rappresentato, trenta giorni prima della scadenza del mandato di ciascun componente; in mancanza, è prorogato nell'ufficio il componente in carica.

Il vice presidente è scelto dal presidente fra i componenti di cui alle lettere *e*) e *f*) dell'articolo precedente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale, designato dall'assessore al lavoro.

La consulta è convocata di norma almeno quattro volte all'anno.

Ogni qualvonta lo ritenga utile, il presidente può invitare a partecipare ai lavori della consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni, enti o associazioni interessati al fenomeno dell'emigrazione.

Le riunioni della consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni della consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

Ai componenti la consulta è corrisposto, ad eccezione del presidente un gettone di presenza per ogni seduta nella misura stabilita dalla legge regionale.

Art. 9.

La consulta regionale per l'emigrazione svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri sui piani di programmazione regionale e formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri socio-economici della Regione, del Mezzogiorno, dell'intero territorio nazionale;

b) esprime parere sulla proposta di programma di cui al successivo art. 10;

c) indica l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie e di suggerire l'adozione di provvedimenti e di iniziative a tutela degli emigrati e delle loro famiglie di competenza regionale o degli enti locali;

d) esprime parere sui criteri necessari per l'erogazione dei contributi e sovvenzioni di competenza regionale e verifica la loro osservanza da parte degli organi regionali competenti;

e) esprime parere sui criteri di organizzazione e di gestione dei servizi sociali, sanitari e scolastici di competenza comunale;

f) propone alla giunta regionale l'effettuazione di studi, indagini e ricerche di cui al n. 1) del precedente art. 2 e ne esamina le risultanze;

g) esprime parere sui programmi comunali di cui al precedente art. 3;

h) esprime parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame da parte degli organi regionali, degli enti locali e delle associazioni degli emigrati.

Art. 10.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, sentita la consulta per l'emigrazione ai sensi del precedente articolo, sottopone all'approvazione del consiglio regionale il programma annuale di interventi previsti dal precedente art. 2.

Il programma contiene anche l'indicazione dei criteri per l'erogazione dei contributi di competenza regionale e per l'erogazione ai comuni dei fondi per le attività di loro competenza.

Il programma prevede il coordinamento degli interventi regionali con quelli di competenza degli enti locali. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà a delegare le funzioni amministrative regionali agli enti locali nell'osservanza di principi dello statuto in materia di delega.

Art. 11.

La consulta elegge nel suo seno in comitato composto di otto membri.

Il presidente della consulta assume la presidenza del comitato Le funzioni vicarie sono svolte dal membro anziano del comitato.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della consulta.

Il comitato:

collabora con l'assessorato al lavoro per istruire, predisporre documentazioni e per proporre argomenti da sottoporre all'esame della consulta;

cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla consulta;

puo essere sentito dall'assessore al lavoro su ogni particolare aspetto di attuazione e gestione della presente legge.

Art. 12.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale sulla organizzazione degli uffici, la trattazione degli affari di cui alla presente legge è attribuita all'ufficio emigrazione di cui alla legge regionale 12 novembre 1974, n. 37.

Art. 13.

Per l'attuazione della presente legge la Regione si avvale:

a) degli stanziamenti regionali annui di cui all'articolo successivo;

b) dei contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo;

c) degli eventuali contributi speciali dello Stato.

Le entrate previste alle lettere *b*) e *c*) del precedente comma saranno introitate per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni successivi in appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della entrata di ciascun bilancio, rispettivamente denominati «Assegnazioni derivanti da contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie» e «Assegnazione statale a titolo di contributo per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati delle loro famiglie».

Negli stati di previsione della spesa dei corrispondenti bilanci saranno correlativamente iscritti appositi capitoli rispettivamente denominati «Contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie» e «Contributi dello Stato per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie».

La giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 14.

Per gli interventi di competenza regionale di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, la spesa annua di L. 3.500.000.000.

Con la legge di bilancio degli esercizi dal 1980 e seguenti si provvederà a istituire apposito capitolo relativo agli interventi di competenza comunale di cui ai precedenti articoli 2, n. 8), e 3 ed a dotarlo di uno stanziamento pari a lire 2 miliardi.

Per il funzionamento della consulta regionale per l'emigrazione è disposta la spesa annua di L. 15.000.000 (quindicimilioni).

Gli oneri previsti nel presente articolo trovano copertura nel bilancio pluriennale approvato con delibera del consiglio regionale n. 483 del 27 aprile 1979.

Art. 15.
Norma transitoria

La Regione provvede alla definizione dei procedimenti amministrativi relativi ai contributi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 12 novembre 1974, n. 37, per tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 1979 sulla base della predetta legge.

Art. 16.

La legge regionale 12 novembre 1974, n. 37, è abrogata dall'entrata in vigore della presente legge salvo quanto disposto dal precedente art. 15.

Art. 17.

Ai fini della costituzione della consulta regionale per l'emigrazione nella composizione prevista dalla presente legge il presidente della giunta regionale richiede, entro il 30 settembre 1979, le designazioni spettanti ai soggetti indicati nell'art. 7, i quali provvedono a far pervenire le proprie designazioni entro il 31 ottobre 1979.

Qualora alla data indicata nel comma precedente siano pervenute designazioni pari ad almeno la metà più uno dei componenti la consulta, il presidente procede alla nomina della stessa, che risulta regolarmente costituita a tutti gli effetti previsti dalla presente legge e provvede ad integrare la consulta stessa con successivi decreti fino alla sua completa composizione.

Si procede in modo analogo a quanto disposto dal comma precedente qualora il conseguimento di un numero di designazioni pari ad almeno la metà più uno dei componenti avvenga successivamente al 31 ottobre 1979.

Fino alla costituzione della consulta per l'emigrazione nelle forme previste dalla presente legge è prorogata la consulta in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge ed essa può legittimamente operare anche qualora i suoi componenti si riducano ad un numero non inferiore alla metà più uno dei componenti previsti dalla legge regionale 12 novembre 1974, n. 37.

Art. 18.

I comuni sono tenuti ad adottare i programmi previsti dall'art. 3 della presente legge a far tempo dagli interventi previsti per l'anno 1980.

Per gli interventi di competenza comunale, per l'anno 1979, i comuni sono comunque tenuti ad osservare il disposto di cui al secondo comma dello stesso precedente art. 3.

Art 19.

Per fruire dei contributi previsti dalla presente legge il richiedente dovrà presentare domanda alla Regione o al comune secondo le rispettive competenze, corredata della documentazione che sarà stabilita dell'assessorato su parere della consulta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 23 ottobre 1979

QUARTA

(10800)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* — **DINO EGIDIO MARTINA, *redattore***

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - **S. (c. m. 411100793470)**